# REGOLAMENTO (CEE) N. 1363/80 DEL CONSIGLIO

## del 5 giugno 1980

## che proroga i regolamenti (CEE) n. 1961/75 e (CEE) n. 3066/75 relativi all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere e per il burro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1961/75 del Consiglio, del 28 luglio 1975, relativo all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1030/80 (4), nonché il regolamento (CEE) n. 3066/75 del Consiglio, del 24 novembre 1975, relativo all'esclusione del regime di perfezionamento attivo per il burro (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1030/80, sono stati adottati a causa della situazione eccedentaria di tali prodotti nella Comunità ; che la validità di questi regolamenti è limitata al 31 maggio 1980 ;

considerando che, data la situazione dei mercati dei suddetti prodotti nella Comunità, persiste tuttora la necessità di riservare alla produzione comunitaria tutte le capacità di assorbimento delle eccedenze ; che occorre quindi mantenere, durante la campagna lattiera 1980/1981, il divieto di ricorso al perfezionamento attivo per il latte scremato in polvere e per il burro ;

considerando che, poiché il regolamente (CEE) n. 1390/80 (6) ha mantenuto in applicazione il regime applicabile fino al 31 maggio 1980, occorre applicare, a titolo conservativo e fatte salve nuove disposizioni, il nuovo regime retroattivamente a decorrere dal 1° giugno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1961/75 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3066/75, la data del « 31 maggio 1980 » è sostituita da quella del « 31 marzo 1981 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MARCORA

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 200 del 31 7. 1975, pag. 6.
(4) GU n. L 110 del 29. 4. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 3.
(6) GU n. L 136 dell'1. 6. 1980, pag. 1.